

APOTHEKEN – FARMACIE

INFORMAZIONE			
PARTI STIPULANTI	FEDERFARMA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL	DATA	07.09.2021
ORARIO DI LAVORO			
ORARIO ORDINARIO	40 ore settimanali		
SETTORI PARTICOLARI	8 ore medie giornaliere e 48 ore medie settimanali per il servizio notturno, comprensive delle ore straordinario		
LAVORO SUPPLEMENTARE	Maggiorazioni orarie:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 25% diurno ➤ 30% festivo ➤ 40% notturno 	
	<p>Il lavoro prestato oltre l'orario del tempo pieno verrà retribuito con una maggiorazione del 30% sulla paga oraria; in caso di superamento di tale limite oltre a tale maggiorazione spetta un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo.</p> <p>Limitatamente alla variazione o incremento di orario, al lavoratore spetterà una maggiorazione del 10% della quota oraria relativa alle ore che sono state oggetto di variazione per i primi 4 mesi successivi ad ogni intervento di incremento o variazione.</p>		
LAVORO STRAORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 20% per le ore eccedenti la 40a ora settimanale; ➤ maggiorazione 30% ore festive; ➤ maggiorazione 40% ore notturne (22-6). 		
LAVORO NOTTURNO	<p>Il servizio notturno oltre che con la retribuzione normale viene compensato come segue:</p> <p>a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale per le prime 8 ore di servizio; ➤ con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 20% calcolato sulla quota oraria della normale retribuzione per le ore di servizio oltre il predetto limite. <p>b) Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ con la sola maggiorazione del 16%, calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale, per le prime otto ore di servizio; ➤ con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 16% calcolato sulla quota oraria della normale retribuzione per le ore di servizio oltre il predetto limite. <p>c) Servizio misto a porte/battenti aperti ed a porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte; ➤ come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi. <p>Lavoro notturno festivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione del 30% calcolata sulla quota oraria. <p>Reperibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Maggiorazione 10% per reperibilità in caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all'importo stabilito dalla Tariffa Nazionale; <p>Maggiorazione 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.</p>		
LAVORO FESTIVO	Maggiorazione 13%, nel limite di 8 ore, per le ore prestate in giorno di riposo settimanale.		
ASSENZE			
FERIE	TUTTI - Liv. = 173 Ore (26gg).		
RIDUZIONE ORARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 32 ore in sostituzione delle ex festività; ➤ ulteriori 40 ore annuali. 		

	<p>Per tutti i lavoratori assunti dall'1/11/2021 dai titolari di Farmacie fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui al terzo comma pari 40 ore, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi tre anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall'assunzione. A tal fine per il calcolo degli anni di servizio si terrà conto anche del servizio prestato presso altre Farmacie che dovrà essere documentato per iscritto all'atto dell'assunzione a pena di decadenza.</p> <p>Inoltre, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato e contratti a tempo determinato, il computo dei periodi di cui al sesto comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro successivi al 1/11/2021.</p> <p>Al lavoratore assunto a tempo determinato entro il 31/10/2021 ed il cui contratto venga trasformato a tempo indeterminato non si applica il comma 6. La stessa previsione si applica agli apprendisti assunti entro il 31/10/2021 e confermati in servizio.</p>	
CONGEDO MATRIMONIALE	15 giorni di calendario	
PERMESSI STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 40 ore annue per preparazione esami oltre la giornata relativa alle prove di esame; ➤ 8 ore annue per partecipazione ai corsi E.C.M. 	
PERMESSI SINDACALI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 50 ore annue per i dirigenti sindacali nonchè permessi non retribuiti sino ad un massimo di 8 giorni l'anno; ➤ il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale, avrà diritto a permessi di breve durata (per permessi di breve durata si intendono i permessi fino ad un massimo di tre giorni consecutivi) nella misura massima di 100 ore annue; di tali ore, 50 saranno gestite dalle OO.SS. a livello territoriale e 50 dalle OO.SS. a livello nazionale, che provvederanno ai rispettivi adempimenti per quanto riguarda la comunicazione dell'utilizzazione dei permessi al titolare di farmacia ed all'Ente Bilaterale Nazionale. 	
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	max 3 mesi per comprovati e documentati motivi.	
COMPORTE	180 giorni in un anno solare.	
CESSAZIONE RAPPORTO		
PREAVVISO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ livello 1° Super: 90 giorni; ➤ livello 1°: 90 giorni; ➤ livello 2°: 60 giorni; ➤ livello 3°-4°: 45 giorni; ➤ livello 5°-6°: 15 giorni. 	I giorni si intendono di calendario
	<p>Il lavoratore laureato, che rassegni le dimissioni in seguito a di vincita di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è ridotta da 90 a 30 giorni. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori laureati che vincano un pubblico concorso per incarichi presso le Unità Sanitarie Locali, o per l'esercizio della professione presso farmacie Comunali, Municipalizzate e Ospedaliere. Il trattamento di cui ai commi precedenti è riservato ai lavoratori laureati in farmacia che, in base ai termini previsti per l'assunzione del nuovo incarico e di cui hanno obbligo di presentare idonea documentazione, non siano in grado di rispettare i termini previsti dalla normativa contrattuale, o termini inferiori ma superiori ai 30 giorni.</p>	
DISCIPLINA PARTICOLARE		
CONTRATTO DI INSERIMENTO	<p>Concesso per i disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni. Durata da 9 a 18 mesi, escluso soggetti riconosciuti affetti da grave handicap, per i quali vige la durata massima di 36 mesi. L'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello per il quale è preordinato il progetto di inserimento. Dopo i primi 12 mesi il lavoratore passerà al livello di inquadramento superiore.</p>	
PREVIDENZA COMPLEMENTARE		
FON.TE.	<p>La contribuzione a FON.TE viene stabilita nella misura fissa pari al :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1,05% a carico del datore di lavoro; ➤ 0,55% a carico del lavoratore. 	

	Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo, che il datore di lavoro verserà un importo una tantum di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00. Agli apprendisti sarà garantita la possibilità di iscrizione al fondo alle medesime condizioni dei lavoratori qualificati.
ASSISTENZA COMPLEMENTARE	
ASSISTENZA SANITARIA	<p>Fruiranno dell'assistenza sanitaria integrativa i lavoratori dipendenti da Farmacie Private, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale. A decorrere dall'1/11/2021, per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per 12 mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.</p> <p>Il sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dall'1/1/2022 e la Parti stipulanti dovranno individuare le modalità di erogazione. In mancanza i 13 euro mensili saranno erogati come EDR.</p> <p>I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento della assistenza sanitaria integrativa. Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria integrativa.</p> <p>Il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL risulta, pertanto, comprensivo di tali contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano a qualsiasi titolo il presente CCNL, totalmente o parzialmente.</p> <p>Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.</p> <p>Il datore di lavoro che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 25 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.</p>
ENTE BILATERALE	
ENTE BILATERALE	<p>I lavoratori dipendenti - che non manifesteranno espressamente una volontà diversa - verseranno all'Ente Bilaterale un contributo nella misura di € 1,00 al mese per quattordici mensilità. Tale contributo potrà essere versato, in un'unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento.</p> <p>Contributo di euro 4,00 annui a carico di ogni farmacia da destinare all'Ente Bilaterale Nazionale per gli anni 2008, 2009 stabilendo un numero convenzionale di farmacie aderenti a FEDERFARMA pari a 13.900 unità. Se, alla scadenza del CCNL, non si pervenga alla stipula del nuovo accordo di rinnovo, il contributo di euro 4,00 sarà erogato anche per l'anno 2010.</p>
CONGEDI	
MATERNITÀ OBBLIGATORIA	Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.
CONGEDO PARENTALE	Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
PATERNITÀ OBBLIGATORIA	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.

CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri anti violenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.